

STUDIO ASSOCIATO

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

Dott. Stefano Dani

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 05/10/2020

A tutte le Aziende

Loro sedi

Circolare Flash n° 31

Oggetto: **LAVORO AGILE O CONGEDO STRAORDINARIO PER GENITORI DIPENDENTI CON FIGLI IN QUARANTENA PER CONTATTI SCOLASTICI**

RIFERIMENTI

- Decreto Legge n. 111 dell'8 settembre, articolo 5

IN SINTESI

Il Decreto Legge n. 111 dell'8 settembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 dell'8 settembre 2020, introduce disposizioni urgenti per far fronte ad esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'articolo 5 del Decreto prevede la possibilità di ricorrere al lavoro agile o, in alternativa, alla fruizione di un congedo straordinario per i genitori che si trovino a fronteggiare il periodo di quarantena obbligatoria per contatti scolastici del figlio convivente minore di quattordici anni.

Il Decreto Legge entra in vigore il 9 settembre 2020.

Il Decreto Legge n. 111 dell'8 settembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 dell'8 settembre 2020, introduce disposizioni urgenti per far fronte ad esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'art. 5 del Decreto prevede la possibilità di ricorrere al lavoro agile o, in alternativa, alla fruizione di un congedo straordinario per i genitori che si trovino a fronteggiare il periodo di **quarantena obbligatoria per contatti scolastici del figlio convivente minore di quattordici anni**.

LAVORO AGILE O CONGEDO STRAORDINARIO

A seguito dell'applicazione delle "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" predisposte dall'Istituto superiore della sanità i genitori lavoratori dipendenti con figli che frequentano scuole e servizi educativi dell'infanzia si potranno trovare a fronteggiare periodi di **quarantena obbligatoria** disposti dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.

L'art. 5, comma 1 del Decreto n. 111/2020 prevede che un **genitore lavoratore dipendente può** svolgere la prestazione di lavoro in **modalità agile** per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della **quarantena**

- del **figlio convivente, minore di anni quattordici**,
- **disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL** territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

Qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e, comunque, in alternativa al ricorso al lavoro agile, **uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio fruendo di un congedo straordinario.**

Per i giorni in cui un genitore

- fruisce di una delle misure previste dall'art. 5 del DL n. 111/2020 (lavoro agile o congedo straordinario), ovvero
- svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile, ovvero
- non svolge alcuna attività lavorativa,

l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle misure previste dal DL n.

111/2020.

Per i periodi di congedo è prevista la corresponsione da parte dell'INPS di un'**indennità pari al 50 per cento della retribuzione**, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs n. 151/2001.

Le misure previste dall'art. del DL n. 111/2020 sono fruibili per periodi in ogni caso compresi entro il **31 dicembre 2020**.

Studio Associato Peruzzi Triggiani Dani